



# COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

**Ordinanza N. 140**  
**Data di registrazione 29/12/2025**

**DIVIETO DI CONSUMO E DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE DI QUALSIASI GENERE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE ED**  
**OGGETTO : OBBLIGO DELLA MESCITA DI BEVANDE IN BICCHIERI DI PLASTICA O CARTA A PERDERE DALLE ORE 00,00 ALLE ORE 07,00 DEL 01/01/2026.**

## IL SINDACO

Premesso che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool hanno assunto, con l'approvazione della Legge 30 marzo 2001 n°125 "Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati", la valenza di interesse generale e giuridicamente protetto e che le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. hanno lo scopo di disciplinare "adattamenti e modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali";

Rilevato che l'ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e, pertanto, l'azione dell'autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che ostacolano o impediscono la fruizione degli spazi pubblici e la convivenza civile;

Rilevato altresì che si rende necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana ed a tutelare l'incolumità pubblica in un contesto urbano molto frequentato da cittadini;

Dato Atto che in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale contrastare situazioni di degrado anche attribuibili all'uso eccessivo di alcolici al fine di evitare l'accadimento di episodi che minacciano la convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini;

Preso Atto delle indicazioni assunte in sede di riunione del Comitato per l'ordine e la Sicurezza Pubblica per la programmazione dei servizi di ordine pubblico per la tutela della pubblica sicurezza nelle aree del centro storico interessate dal fenomeno della "movida";

Tenuto Conto delle indicazioni pervenute dalla Questura ai fini della prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica;

Considerato il consolidato trend di affluenza turistica nella città di Carovigno nel periodo natalizio e di fine anno, con il correlato aumento delle possibilità di rischio per la compromissione della sicurezza urbana e della pubblica incolumità;

Visto l'art. 50 ed in particolare il comma 5 del D. Lgs n. 267/2000, così come modificati dall'art. 8, comma 1 lett.a) del D.L n. 14 del 20 Febbraio 2017, convertito con la L. n. 48 del 18 Aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città " con cui vengono introdotte ulteriori misure di prevenzione in ordine alla tutela della incolumità delle persone e della sicurezza urbana;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno prevedere l'attuazione di ogni misura possibile a tutela della pubblica e privata incolumità;

Ritenuto necessario pervenire ad una disciplina delle attività e dei servizi in grado di garantire qualità, ordine e sicurezza anche attraverso la previsione del divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro e al fine di contrastare comportamenti non consoni ad

una civile convivenza che, oltre a provocare riflessi negativi di immagine della città, espone al concreto rischio di determinare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana e la pubblica incolumità;

Rilevato, altresì, che l'articolo 689 del codice penale sanziona gli esercenti pubblici che somministrano bevande alcoliche ai minori od infermi di mente, mentre l'articolo 691 del codice penale sanziona, anche con la pena accessoria della sospensione dell'attività, il pubblico esercente che somministra bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza, consentendo, di fatto, la collaborazione dei pubblici esercenti nel controllo dei fenomeni legati all'abuso di bevande alcoliche in quanto li obbliga a negare la somministrazione di alcolici a chi ne ha assunto in maniera eccessiva;

Attesa la volontà dell'Amministrazione Comunale di assicurare una fruizione del territorio consapevole e decorosa, in grado di garantire condizioni di sicurezza ai turisti e residenti;

Valutato che l'utilizzo di contenitori in vetro per bevande e lattine durante lo svolgimento di manifestazioni può avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità delle persone in quanto l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinare la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, per i motivi su esposti, di dover impartire ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, ecc.), alle attività similari (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), ai circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, anche in occasione di eventi di somministrazione temporanea, su tutto il territorio comunale alcune limitazioni, disponendo il divieto di vendita per il consumo sul posto e per asporto, nonché di somministrazione di bevande in recipienti di vetro e delle bevande alcoliche e superalcoliche;

Visto l'art. 7 Bis del D.lgs n. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

Visto l'art.50 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/08/00, N.267;

Visto il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931;

Visto il Testo Unico leggi sanitarie;

Visto il regolamento Comunale di Igiene e Sanità;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo statuto comunale;

Vista la Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n° 14;

Viste le circolari del Ministero degli Interni in materia di sicurezza urbana;

## **ORDINA**

Per le motivazioni in premessa esposte e qui richiamate, fermo restando il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 ai sensi dell'art.14 ter comma 2 della L.125/2001, come modificato dall'art.12 2° comma del D.L. 20/2/2017, n.14 convertito con L.18/4/2017 n.48, per la cui violazione è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.000,00, e il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 nei pubblici esercizi la cui violazione è sanzionata penalmente dall'art.689 1° comma del Codice Penale e con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al suddetto art. 14 ter 2° comma della L.125/2001;

1) E' fatto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché in lattine ai titolari di esercizi pubblici, commerciali, alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande; dalle ore 00,00 alle ore 07,00 del 01/01/2026;

2) Le violazioni della presente ordinanza fatte salve le sanzioni penali, saranno punite con una sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000; Se la violazione degli obblighi e divieti previsti dalla presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a tre giorni nel rispetto della vigente normativa di settore;

3) All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato;

## **RACCOMANDA, infine**

Alle attività dei servizi di ristorazione (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.) e ai circoli privati, nonché agli esercizi commerciali al dettaglio quali negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita che effettuano la vendita di generi alimentari incluse le bevande, di attenersi, con piena responsabilità e rafforzata capacità organizzativa propria, al rispetto delle disposizioni di legge che vietano la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto così come l'incetta o il reiterato acquisto, da parte di neo maggiorenni, di cospicue quantità di bevande alcoliche che presumono, eludendo la norma, la cessione a persone che non avrebbero avuto la possibilità di acquistarle in ragione della loro minore età;

L'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 del C.P.

## **DISPONE**

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, al fine di dare ampia diffusione.

## **TRASMETTE**

La presente ordinanza al Sig. Prefetto e al Sig. Questore di Brindisi, nonché a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio per quanto di specifica competenza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure, in via alternativa nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

**Il Sindaco**

Massimo Vittorio Lanzilotti

*firmato digitalmente*